

LA SENTENZA DELLA CORTE DI ASSISE DI APPELLO DI CATANZARO PER I FATTI DELL'EPIFANIA DEL 1923 A MAROPATI

Andrea Frezza Nicoletta

Con diretto riferimento al mio precedente scritto apparso sullo scorso numero della rivista *L'Alba della Piana*, continuo con questo mio modesto contributo ad offrire al benevolo ed attento lettore lo spunto e l'occasione per un'analisi diretta degli atti giudiziari relativi ai fatti avvenuti nell'Epifania del 1923, che turbarono gravemente la tranquillità e la pace del nostro paesello, e che ancora provocano a distanza di un secolo polemiche e risentimenti.

L'atto giudiziario che viene adesso proposto al lettore è quello finale dell'intera vicenda e fu emesso l'11 giugno 1947 dalla Corte di Assise di Appello di Catanzaro Sezione Speciale (con il numero 15).

Anche in questa occasione, mi asterrò dal fare qualsiasi considerazione storica o politica per due ordini di motivi:

Primo: è mia ferma e decisa convinzione che è utile, conveniente e saggio offrire al lettore, tutte le volte che è possibile, l'esame diretto dei documenti o degli atti relativi ad un determinato fatto storico, astenendoci dall'arricchimento di essi, o dalla mistificazione degli stessi fatti con riflessioni, giudizi o prese di posizione.

Secondo: come già ricordato nell'articolo precedente a questo, l'autore di queste poche e modeste righe è parente sia delle vittime, che di uno dei soggetti coinvolti nei fatti del 1923.

Infatti, Vincenzo Cordiano e Vincenzo Cavallaro erano primi cugini del mio nonno paterno Andrea Frezza, e Giorgio Nicoletta era il fratello di mio nonno Domenico Nicoletta.

Per aiutare il Lettore ad una veloce ed agevole lettura dell'intera sentenza, che risulta essere stata elaborata tranne la prima pagina, interamente a mano, con una grafia non facile da decifrare, ho provveduto grazie all'aiuto indispensabile dell'amico studioso Giovanni Mobilia a riportare la stessa, interamente in corsivo.

Infine, mi limito ad elencare le sentenze emesse dall'Autorità Giudiziaria, in ordine cronologico:



Il Tribunale di Catanzaro

1. Corte di Appello di Catanzaro 16/11/1923 N.294

2. Corte di Assise di Palmi 6/6/1925

3. Corte di Assise di Appello di Catanzaro Sez. Speciale 11/6/1947 n. 15.

È pure doveroso da parte nostra, avvertire il lettore che la seconda sentenza emessa in ordine di tempo, cioè quella emessa dalla Corte di Assise di Palmi, non è stata portata a conoscenza diretta del lettore poiché la copia originale presente, come le altre nell'archivio della famiglia Nicoletta, è fortemente deteriorata e manca di alcuni pezzi. Comunque, la suddetta sentenza è interamente richiamata in quest'ultima emessa dalla Corte di Assise di Appello di Catanzaro Sezione Speciale. Ad ogni modo, ci riproponiamo di fare ricerche presso l'Archivio di Stato, per rintracciarla e proporla poi alla diretta attenzione del lettore.

La Corte d'Assise speciale di Catanzaro, composta dai Signori:

1) *Comm. Dott. Foderaro Salvatore - Presidente*

2) *Cav. Uff. Dott. Mazzia Giovambattista - Consigliere*

3) *Cosentino Francesco - Consigliere*

4) *Ferragina Gennaro - Consigliere*

5) *Angotti Saul - Giudice Popolare*

6) *Biamonte Raffaele - Giudice Popolare*

7) *Toro Francescantonio - Giudice Popolare*

Con la presenza del Pubblico Ministero in persona del Dott. (?) Federico, e con l'assistenza, del cancelliere Cav. Uff. Emilio Barletta, a l'udienza dell'11 giugno 1947, ha pronunciato la seguente sentenza,

CONTRO

1°) *Cavallari Eugenio Anselmo di Fortunato di anni 50 da Maropati, latitante*

2°) *Gatti Umberto di Francesco di anni 54 pure di Maropati; detenuti in queste carceri*

IMPUTATI

a) *Del delitto di cui art. 664, 63 C.P. abrogato per avere la sera del 6/1/1923, in Maropati, a fine di uccidere, tirato in correità fra loro, 2 colpi di rivoltella contro Cordiani Vincenzo, cagionandogli la morte.*

b) *Del delitto cui art. 364, 63 C.P., per avere nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui sopra, a fine di uccidere, tirati in correità fra loro, alcuni colpi di rivoltella contro Cavallaro Vincenzo, cagionandone la morte.*

FATTO

Il 6 gennaio 1923, in Maropati, in occasione della festa religiosa del Battesimo del Bambino, venne invitata e si recò colà la Banda di Polistena, e, mentre questa si trovava sul sagrato della Chiesa, in attesa di accompagnare con la marcia reale la benedizione finale, si avvicinarono al maestro direttore della banda i fascisti: Cavallaro Eugenio, Gatto Umberto e Nicoletta Giorgio e chiesero che, dopo la marcia reale si suonasse l'inno "Giovinanza". Il direttore della musica rispose che tale inno non era nel suo repertorio ma che poteva sostituirlo con la "canzone del Piave" e si convenne infatti in tale senso.

Terminata la funzione religiosa, verso le ore 17 circa, la banda, suonando la "canzone del Piave" si mosse, per far ritorno a Polistena, preceduta da Cavallari Eugenio, Gatto Umberto e Nicoletta Giorgio e seguita da un folto gruppo di ragazzi usciti dalla chiesa.

Intanto il fotografo Carbone Stefano aveva invitato nella sua baracca, sita sulla via che conduce a Polistena, alcuni suoi amici, che come lui avevano fatto parte di una lega proletaria, un programma comunista, costituitasi in Maropati qualche tempo prima. Detto gruppo costituito da Scarfò Rosario, Francone Raffaele, Longo Rocco, Scarfò Raffaele, Mosca Michele, Russo Domenico, Cordiano Vincenzo, Cavallari Vincenzo ed altri s'intrattenne a discorrere davanti la baracca del Carbone, e, vedendo passare il corteo e la banda, si avvicinò ed andò a questa e la seguirono per un centinaio di metri circa, senza che si verificasse alcun inconveniente.

Si procedette così tranquillamente fino ad una fontana sulla via provinciale, che conduce a Cinquefrondi, quivi giunti, il Cavallari Eugenio che era in testa al corteo, alzando il bastone in aria per richiamare l'attenzione dei musicanti, che iniziarono a suonare la "canzone del Piave", ordinò "l'alt" ed invitò la banda ad intonare la marcia reale ed indi avviarsi per proseguire per la sua strada per Polistena.

Intervenire allora Carbone Stefano, manifestando il desiderio che la banda invece continuasse a suonare la "canzone del Piave". Vi fu tra Cavallari Eugenio e Carbone Stefano uno scambio di parole, già gli animi incominciarono ad accendersi. S'intromise nella discussione Francone Raffaele, che alzò il bastone allora si determinò una zuffa tra le opposte parti e immediatamente i fascisti: Cavallari Eugenio, Gatto Umberto e



Il fotografo Stefano Carbone

Nicoletta Giorgio estrassero le rivoltelle, tirando ripetuti colpi contro i socialisti. Cordiano Vincenzo, colpito alla regione lombare destra e all'emitorece sinistro, morì immediatamente; Cavallaro Vincenzo ferito mortalmente da due colpi d'arma da fuoco, che lo attingevano nell'ottavo spazio intercostale ed alla regione giugulo-carotidea di sinistra cessò di vivere dopo due giorni, mentre Nicoletta Giorgio di parte fascista veniva ferito dai colpi di pistola tirati contro di lui da Cavallaro Paolo.

Istituitosi procedimento penale con rito formale la Sezione di Accusa di Catanzaro con sentenza in data 12 novembre 1923 ordinò il rinvio a giudizio davanti la Corte d'Assise di Palmi di Cavallari Eugenio, Gatto Umberto e Nicoletta Giorgio, per rispondere del duplice omicidio nelle persone di Cordiano Vincenzo e Cavallari Vincenzo ed il rinvio di Cavallaro Paolo, per rispondere del reato di mancato omicidio in persona di Nicoletta Giorgio. La Corte d'Assise di Palmi, con sentenza 6 giugno 1925, dichiarava Cavallari Eugenio colpevole di omicidio preterintenzionale continuato nelle persone di Cavallaro Vincenzo e di Cordiano Vincenzo, con la discriminante della provocazione e delle circostanze attenuanti e lo condannava alla pena di anni 5 e mesi 4 di detenzione; assolveva poi tutti gli altri imputati.

A seguito della pubblicazione della Legge 27 luglio 1944 n. 159 sulla punizione dei delitti del fascismo, la Corte Suprema di Cassazione con sentenza 20 aprile 1945 dichiarava giuridicamente inesistente la sentenza della Corte d'Assise di Palmi limitatamente a quanto riflette i due omicidi ascritti a Cavallari Eugenio, Gatto Umberto e Nicoletta

Giorgio e rimetteva gli atti al Procuratore della Repubblica di Palmi, (incomprensibile); gli imputati quindi venivano rinviati a giudizio davanti la Sezione Speciale della Corte d'Assise di Catanzaro.

All'udienza del 5 maggio 1947 la Corte procedeva alla separazione del procedimento nei riguardi di Nicoletta Giorgio, impossibilitato a presentarsi in dibattimento, perché affetto da grave infermità mentale ed ordinava procedersi in contumacia di Cavallari Eugenio, dato il suo stato di latitanza. In detta udienza è comparso l'imputato Gatto Umberto, il quale si è ripetuto nei suoi precedenti interrogatori ed ha insistito nel protestarsi innocente.

Diritto

Osserva pregiudizialmente la Corte che per la dichiarazione di giuridica inesistenza della sentenza a termini dell'art. 6 della legge 27 luglio 1944 n. 159 occorre che si tratti di un delitto fascista e che sulla decisione della sentenza abbia influito lo stato di morale coercizione determinato dal fascismo, ora non v'è dubbio che nel caso in esame i due omicidi nelle persone di Cavallaro Vincenzo e Cordiano Vincenzo si verificarono in un conflitto armato tra fascisti e socialisti e che il conflitto fu originato da divergenze in materia di idee politiche. La decisione poi della sentenza della Corte d'Assise di Palmi del 6 giugno 1925, in aperto e pieno contrasto con le risultanze processuali, fu influenzata dalla coercizione morale del fascismo, e ciò risulta oltre che dal contrasto sopra menzionato dal complesso delle deposizioni rese da molti testi in sede istruttoria, che precedette la dichiarazione di giuridica inesistenza della sentenza da parte della Suprema Corte di Cassazione. Sull'eccezione di prescrizione avanzata in via pregiudiziale dalla difesa del Cavallari Eugenio, e che la Corte si riserva di esaminare in sede di merito, si osserva che per la chiara dizione dell'art. 6 della legge 27 luglio 1944 n. 159 è preclusa per la natura eccezionalissima della legge stessa ogni e qualsiasi indagine sulla presunzione del reato e della pena.

Dichiarata la giuridica inesistenza della sentenza, da parte del Supremo Collegio i fatti rivivono nella loro integrale realtà, come se si trattasse di fatti di presente immediata attualità, in una parola, si considerano come se il tempo non fosse trascorso e come se non fosse intervenuto alcun precedente provvedimento o decisione del magistrato. In sostanza, il passato è e deve essere ignorato da questa Corte, ch'è il nuovo

Giudice dei fatti, che deve esaminare e valutare nella pienezza della sua funzione giurisdizionale.

E passando all'esame della prova rivolta alla responsabilità dei singoli giudicabili, si considera che la confessione fatta dal Cavallari alla fine del dibattimento davanti la Corte d'Assise di Palmi è pienamente attendibile, perché controllata da una imponente testimoniale a suo carico. Infatti il teste Varone Vincenzo, ragazzo undicenne, estraneo a partiti politici, asserisce: «Il Cavallari Eugenio, quasi a bruciapelo, sparò alle spalle prima Vincenzo Cordiano e poi Cavallaro Vincenzo, i quali caddero (fol. 41 vol. II testimoni); il teste Ciurleo Domenico vide: «Il maestro Cavallari fare fuoco contro Cordiano Vincenzo e Cavallaro Vincenzo, colpendoli ambedue alle spalle, quasi a bruciapelo» (fol. 4 vol. II testimoni); il teste Adornato Giuseppe, ragazzo anch'esso undicenne, estraneo ai partiti politici disse: «Stando vicinissimo al Cavallari Eugenio, lo vidi distintamente sparare addosso al Cordiano Vincenzo ed a Cavallaro Vincenzo quasi a bruciapelo» (fol. 54 vol. II testimoni). Il teste Cavallari Raffaele: «Il maestro Cavallari Eugenio sparava a Cordiano Vincenzo ed a Cavallaro Vincenzo e quest'ultimo cadeva a terra gridando» (fol. 58 Vol. II testi). Il teste Varone Domenico dice: «Il Cavallari Eugenio tirò alle spalle di Cordiano Vincenzo e di Cavallaro Vincenzo, che caddero» (fol. 65 Vol. II testimoni). Il teste Russo Raffaele, tredicenne, asserisce: «Il Cavallari sparò alle spalle di Cordiano Vincenzo e Cavallaro Vincenzo, quasi a bruciapelo. Quelli caddero gridando: "Mi hai ammazzato"» (fol. 68 vol. II testimoni). La parte civile Cordiano Raffaele nella sua prima deposizione resa nella notte del giorno stesso del conflitto riferì al magistrato inquirente di aver appreso da Bulzoni Domenicantonio che ad uccidere il fratello era stato «il figlio di donna Stella» volendo alludere al maestro Cavallari Eugenio (fol. 27). Riferisce che il Cavallari Eugenio appena estrasse la rivoltella fu fermato da Franzè Angelo, senonché riuscì immediatamente a svincolarsi ed incominciò a sparare (testi Franzè Angelo, Camillò

Giorgio e Andrianò Giuseppe II vol. II testimoni).

Ed allora la confessione del Cavallari Eugenio non è più frutto di suggestione o consiglio dei suoi difensori, ma rispecchia invece la realtà processuale.

Nei riguardi dell'altro precennato, Gatto Umberto, nonostante la di lui insistente protesta d'innocenza, contro il medesimo stanno le deposizioni di Russo Raffaele che ha visto prima sparare il Gatto, ma non sa se abbia colpito alcuno (fol. 68 vol. II testimoni).

Varone Domenico: «Vidi sparare anche il Gatto, ma non colpì nessuno» (f. 65 vol. II testimoni).

dopo vidi con le rivoltelle in mano il Gatto e il Nicoletta e tutti e tre mettersi a sparare, cosa ch'io vidi benissimo. Vidi Cordiano Vincenzo abbattersi per terra gridando «Ahi! Mi hai ammazzato» seguito da Cavallaro Vincenzo che, a sua volta, gridò: «"Vigliacchi mi'avete ucciso"» (fol. 26 vol II interrogatori).


Russo Domenico: «Vidi il Cavallari con la rivoltella in mano e subito dopo vidi anche Nicoletta Giorgio e Gatto Umberto con la rivoltella in mano. Vidi benissimo il maestro Cavallari sparare un colpo all'indirizzo di Cordiano Vincenzo senza ferire costui e udii numerosi colpi di rivoltella da più parti; in seguito a ciò scappai» (fol. 31 vol. II interrogatori).

Infine Cavallaro Paolo, fratello dell'ucciso Cavallaro Vincenzo, in sede d'istruzione sommaria che precedette la dichiarazione di inesistenza giuridica della sentenza della Corte d'Assise di Palmi sancita dalla Suprema Corte di Cassazione, riferisce: «Mentre succedeva il tafferuglio, si fece da presso ai litiganti Gatto Umberto, che sparò un colpo contro mio fratello e un colpo contro Cordiano, attingendoli alla schiena a bruciapelo» (fol 49 vol. incartamento della Cassazione). Il teste di carico aggiunto, Tracò Tancredi, ha deposto che in occasione di un furto sofferto da Gatto Umberto, questi disse: «I Maropatesi hanno già provato il mio piombo»; il teste Adornato Giorgio udì in altra occasione Gatto Umberto pronunciare la frase: «Già due di Maropati hanno provato il mio piombo ed ancora ho il coraggio di farlo provare ad altri».

Si è data lettura in udienza di un esposto del Gatto indirizzato, a suo tempo, al Federale dei fasci di Reggio Calabria, col quale egli, in riconoscimento della sua benemerenzza fascista chiede di potersi fregiare della sciarpa littoria.

Fra le benemerenzze il Gatto annovera quella della partecipazione al conflitto del 6 gennaio 1923.

A prima vista le varie deposizioni sembrano contraddittorie fra loro, senonché bisogna considerare che i testi assisterono a una furiosa colluttazione, videro, insomma, un groviglio di corpi umani, udirono una nutrita sparatoria,



Scarfò Rosario: «Vidi fermarsi la musica e subito il maestro Cavallari impugnare una rivoltella piccola e nera, e mentre questi si colluttava con Cavallaro Vincenzo e Cordiano Vincenzo, vidi alle spalle di costoro Gatto Umberto sparare contro di costoro due colpi di rivoltella» (fol. 24 vol. II interrogatori);

Mosca Michele: «Giunti nei pressi della fontanella, improvvisamente vidi fermare la musica e vidi subito il maestro Cavallari tirare una rivoltella. Sbalordito della cosa anch'io mi avvicinai al maestro e gli dissi: "Senza ragione tirate la rivoltella?". Immediatamente

è, presi dal panico e per sottrarsi ad eventuali pericoli, si diedero quasi tutti alla fuga, allontanandosi dal luogo della lotta. Quindi ciascun teste riferisce quello che lui ha percepito in quell'attimo fuggente e stando da una determinata posizione rispetto ai contendenti. La prova generica poi completa e controlla questa specifica.

Dal complesso coordinato delle risultanze processuali si ha pieno convincimento che a sparare e a colpire mortalmente Cordiano Vincenzo e Cavallari Eugenio furono i prevenuti: Cavallari Eugenio e Gatto Umberto.

Ricercata e valutata la prova, sulla quale si basa la colpevolezza dei giudicabili sui fatti loro addebitati, verso la quale configurazione giuridica questi fatti rivestono. Ed anzitutto una prima domanda s'impone: vollero Cavallari Eugenio e Gatto Umberto uccidere Cordiano Vincenzo e Cavallari Vincenzo? La risposta non può essere che affermativa. La coscienza e volontà omicida si desume dal mezzo adoperato (arma da fuoco), dalla quantità dei colpi, dalla breve distanza da cui i colpi stessi vennero sparati, dalle parti dei corpi delle vittime prese di mira e morte. Causale del cruento episodio del 6 gennaio 1923, il rancore, il risentimento delle opposte e contrastanti posizioni ed ideologie politiche. Gl'imputati debbono rispondere di due distinti reati: di omicidio o di omicidio continuato? La continuazione del reato è la forma giuridica più aderente alla realtà dei fatti. Infatti, i due omicidi si presentano collegati tra loro da un unico nesso identico, furono in sostanza, l'effetto di un medesimo disegno criminoso.

L'abile e calorosa difesa dei patrocinanti ha prospettato tesi giuridiche ed ha richiesto, in via subordinata, l'accettazione di alcune circostanze attenuanti, che esamineremo attentamente qui di seguito.

Non ricorre l'ipotesi della complicità corrispettiva prevista dall'art. 378 Cod. Pen. abrogato, perché, nella fattispecie sono gli autori del reato.

Non ricorre l'ipotesi della legittima difesa, giacché gli anzidetti giudicabili erano armati ed estrassero per primi le rivoltelle, lo confessa Cavallari Eugenio nel suo primo interrogatorio reso il 7 gennaio 1923 al pretore di Cinquefrondi: «Posso ammettere di avere estratto per primo la pistola» (fol. 3 retro vol. interrogatori). Mancherebbe poi sempre il rapporto di proporzione tra difesa (sparo d'arma da fuoco con reiterazione di colpi da parte degli accusati) e la offesa (gesto minaccioso

dell'alzata in aria del bastone da parte di Francone Raffaele). E poi il Cavallari Eugenio era anche lui fornito di bastone e ben poteva con esso reagire al gesto minaccioso del Francone senza fare ricorso alle armi. È rimasto provato in punto di fatto che i socialisti, se pure armati, non fecero uso di armi, e soltanto Cavallari Paolo, quando vide il fratello Vincenzo cadere a terra ferito, estrasse la rivoltella e la rivolse contro il Nicoletta.

Non ricorre l'ipotesi dell'omicidio preterintenzionale perché, come è precedentemente dimostrato, i prevenuti ebbero la coscienza e la volontà di uccidere Cordiano Vincenzo e Cavallari Vincenzo e tale scopo conseguirono.

Non ricorre infine l'ipotesi dell'eccesso colposo della legittima difesa perché come si è detto parlando della discriminante della legittima difesa sarebbe stato sufficiente che Cavallari Eugenio avesse reagito col bastone e l'altro amico Gatto Umberto e gli altri amici politici con le mani, per neutralizzare l'azione violenta dei loro avversari, sennonché il risentimento e il rancore politico spinse Cavallari Eugenio e Gatto Umberto ad eccedere i limiti di una ragionevole reazione, e quindi essi debbono rispondere del fatto compiuto a titolo di dolo e non di colpa.

La Corte ha ritenuto di non accogliere la richiesta di concessione dell'attenuante della provocazione, perché ha considerato che l'atteggiamento borioso ed irritante di comando assunto da Cavallari Eugenio, che voleva imporre la sua volontà e quella dei suoi uomini politici nel fare suonare alla banda di Polistena quello che fosse più piaciuto, fu la scintilla del sorgere del conflitto. In sostanza la Corte ha ritenuto che i fascisti versassero in stato d'ingiustizia quando Francone Raffaele alzò il bastone in atto di minaccia.

Spetta ai prevenuti il beneficio delle circostanze attenuanti generiche sia per gli ottimi loro precedenti e sia per le particolarità tutte del fatto. Per il Cavallari tale beneficio s'approva come riconoscimento delle sue benemeranze patriottiche di decorato ufficiale dell'esercito italiano nella guerra 1915-1918.

Nell'irrogare le pene bisogna tenere presenti le penalità stabilite dai due codici penali: del 1889 abrogato e del 1930 vigente ed applicare quelle più favorevoli agli imputati. Ciò premesso, stima partire per il reato di omicidio da anni 18 di reclusione per ciascuno imputato, aumentarli di mesi 6 di reclusione per la continuazione, e poi diminuirli di 1/3 per il beneficio delle

circostanze attenuanti generiche e perviene così alla pena convenuta di anni 12 e mesi 4 di reclusione per ciascuno imputato. Che la detta condanna importa come effetto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Che al Gatto vanno condonati anni 5 della pena inflitta, per effetto dello sconto presidenziale 22 giugno 1946 n. 4, mentre tale beneficio non spetta al Cavallari Eugenio, data la sua posizione giuridica di latitante.

Che i condannati sono tenuti in solidum al pagamento delle spese processuali, e, ciascuno, poi a quelle del suo mantenimento in carcere durante la custodia preventiva.

Che la condanna comporta l'obbligo della rivalsa del danno delle spese in favore delle parti civili, e, rimanendo allo stato poco certi, per liquidarli in via definitiva, può aggiudicarsi una liberanza provvisoria di L. 150000 per ciascuna parte civile, da imputarsi nella liquidazione definitiva da farsi nella sede competente.

P.Q.M.

La Corte, confermando la natura politica del reato ai sensi dell'art. 6 del D.L. 27 luglio 1944 n. 159 dichiara Cavallari Eugenio e Gatto Umberto colpevoli di omicidio volontario continuato nelle persone di Cordiano Vincenzo e Cavallari Vincenzo, così modificati ed unificati i capi d'imputazione, e, col beneficio delle attenuanti generiche letti gli art. 364 C.P. del 1889 abrogato 29,81 e 62 bis C.P. vigente 483,488 e 489 C.P.C. li condanna ad anni dodici e mesi quattro di reclusione ciascuno ed all'interdizione perpetua dai pubblici uffici, in solido, alle spese processuali e ciascuno a quelle della custodia preventiva. Condanna, inoltre, gl'imputati al risarcimento dei danni morali e materiali e relative spese ed oneri, da liquidarsi in sede competente, (incomprensibile) ed assegna per provvisoria la somma di lire centocinquantamila a favore di Cordiano Raffaele e lire centocinquantamila a favore di Cavallari Paolo.

Visto l'art. 9 del Decreto Presidenziale 22-6-1946 n. 4 dichiara condonati 5 anni dalla pena inflitta a Gatto Umberto.

Catanzaro 11 giugno 1947.

Seguono le firme e la seguente annotazione a margine:

Con decreto presidenziale 11-4-1950 è stato concesso al Cavallari Eugenio il condono della residua pena. Catanzaro 29-4-1950.